

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Articolo 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Amministrazione Comunale promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.
2. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
3. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di Sarteano;
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;

Articolo 3 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini stabilmente residenti nel Comune di Sarteano che siano in regola con il pagamento della tariffa per la gestione dei rifiuti e che dispongono di uno spazio di adeguate dimensioni come giardino, orto o terreno, nel quale intendano posizionare la compostiera o che ne siano già in possesso ed effettuino nei modi previsti il compostaggio secondo le indicazioni riportate negli articoli 6,7,8 e 9 del presente regolamento impegnandosi a non conferire al circuito di raccolta comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
2. Al fine di garantire un utilizzo abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio domestico, il terreno sul quale posizionare la compostiera deve essere adiacente o in prossimità dell'abitazione di residenza.
3. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Benefici

1. Il soggetto che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera domestica.
2. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.
3. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

1. Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione tributaria del 30% della parte variabile della TARI.
2. Lo sconto sulla tariffa relativa sarà applicato di anno in anno previa verifica da parte del personale appositamente incaricato dall'A.C. che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze.
3. Nel caso in cui, durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera concessa in comodato d'uso gratuito dal Comune da parte dell'utenza assegnataria, ne verrà revocata la concessione e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto alla riduzione di cui al comma 1.

Articolo 6 – Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:

1. gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
2. gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).

Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli anti fermentanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo:

1. bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

1. gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto

E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

1. carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (da avviare alla raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
2. qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

..1 Per una corretta gestione del compostaggio domestico è necessario ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

..2 Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

..3 Il compost prodotto dal processo di compostaggio non potrà, in ogni caso, essere smaltito con altre frazioni.

..4 Per tutti gli approfondimenti tecnici circa l'attività di compostaggio domestico, si rimanda alla specifica informazione che sarà erogata all'utente da o per conto del Comune.

Articolo 9 - Compostiere

1. Per agevolare la pratica del compostaggio il Comune di Sarteano distribuisce, nei limiti delle disponibilità, ai cittadini che ne fanno richiesta secondo le modalità previste negli articoli 10, 11 e 12 un contenitore apposito, detto compostiera.

2. E' assolutamente vietato utilizzare il contenitore per scopi diversi da quelli previsti dal presente regolamento pena il ritiro dello stesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

3. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi del contenitore fornito dal Comune, se si possiede spazio sufficiente possono essere utilizzati i seguenti sistemi:

a) cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;

b) una concimaia, un letamaio, un cumulo libero oppure confinato, importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole;

c) compostiera già in uso o acquistata autonomamente.

4. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le seguenti condizioni:

- La struttura di compostaggio domestico deve essere posizionata all'aperto e poggiare preferibilmente su suolo naturale, all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda.

- La struttura di compostaggio domestico, dovrà essere posizionata ad almeno due metri tra il confine di altrui proprietà e il punto più vicino di collocazione della compostiera, scegliendo, con tutte le precauzioni del caso, un sito più lontano possibile da porte o finestre delle altrui abitazioni poste a confine della proprietà, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

- Il compostaggio domestico dovrà comunque avvenire su terreno privato, di proprietà o in disponibilità, che sia adiacente o in prossimità dall'abitazione per cui si richiede la riduzione della parte variabile del prelievo fiscale, dato che il presupposto della riduzione fiscale è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della "frazione organica" e della "frazione verde" dei rifiuti urbani domestici prodotti.

Articolo 10 - Modalità di concessione delle compostiere da parte del Comune

1. La compostiera viene concessa, in comodato d'uso gratuito, su richiesta del cittadino residente ed in regola con il pagamento della tariffa relativa secondo, le modalità che

verranno fissate dalla giunta comunale o dal Responsabile del servizio secondo le rispettive competenze. Per il ritiro della compostiera occorre presentare apposita istanza, così come indicato nel successivo articolo 11 entro le date che saranno indicate dal Comune nell'apposita comunicazione dell'avvio del progetto e nelle eventuali successive per la concessione delle stesse.

2. Non sarà assegnata più di una compostiera per nucleo familiare.

3. Nel caso in cui le domande siano superiori al numero dei contenitori disponibili, verrà stilata una graduatoria sulla base della data di acquisizione al protocollo comunale della istanza.

4. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento oltre alla restituzione dell'attrezzatura qualora affidata in comodato d'uso gratuito.

5. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione sull'intera annualità.

Articolo 11 - Modalità di richiesta e ritiro della compostiera

1. La compostiera viene concessa al cittadino residente, in comodato gratuito dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà del Comune che può revocarne l'affidamento in qualunque momento per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

2. E' possibile richiedere la compostiera in qualità di affittuari indicando il nominativo del proprietario dell'abitazione. In questo caso la compostiera concessa in comodato dovrà essere restituita al Comune alla scadenza della locazione

Art. 12 - Condizioni generali per accedere alla riduzione del prelievo fiscale previsto per le utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico e iscrizione nel registro dei compostatori

1. Per poter ottenere l'agevolazione tributaria, il richiedente deve presentare l'apposita istanza mediante modello di autocertificazione, contenente le seguenti dichiarazioni:

a. essere residente nel comune di Sarteano;

b. disporre di un fondo di idonee dimensioni adiacente o in prossimità dall'abitazione di residenza rispetto alla quale richiede la riduzione della parte variabile del prelievo fiscale;

c. dichiarare l'impegno ad iniziare e proseguire con continuità il compostaggio domestico, specificando la modalità prescelta tra quelle previste all'art. 9 comma 3, applicando le procedure previste dal presente Regolamento, al fine di recuperare i rifiuti organici di cucina e di giardino prodotti dal proprio nucleo familiare, ad eccezione di quelli per i quali è opportuno moderarne la quantità per sovrapproduzione, rispetto alle capacità di compostaggio;

d. l'impegno ad effettuare correttamente la raccolta differenziata secondo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni comunali e di ambito per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani;

e. l'impegno a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti;

f. l'impegno a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato dalla medesima, che provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde".

g. l'impegno a non impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportarle in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione al compostaggio domestico.

2. Acquisita l'istanza, il Responsabile dell' Ufficio Tributi, previa iscrizione nel registro compostatori, anche mediante sopralluoghi di verifica a campione, provvederà ad applicare la riduzione del prelievo fiscale sul ruolo TARI per l'anno solare successivo a quello dell'istanza.
3. La suddetta documentazione verrà conservata agli atti dell' Ufficio Tributi, quale unico documento regolante l'attribuzione dell'agevolazione tributaria, necessaria per la realizzazione dei successivi controlli.
4. La riduzione del prelievo fiscale sarà attribuita esclusivamente nel caso di nuclei familiari residenti sul territorio comunale di Sarteano che effettuino il compostaggio domestico.
5. L'istanza di cui al comma 1 potrà pervenire:
 - a. da uno qualunque dei membri del nucleo familiare, a condizione che nella stessa istanza venga specificato il nome del soggetto iscritto a ruolo TARI;
 - b. da parte del soggetto iscritto a ruolo TARI, anche se non residente nel territorio del comune di Sarteano, a condizione che nella stessa venga specificato il soggetto residente che utilizza l'immobile.
6. Nel caso di collocazione della compostiera in spazi comuni di unità condominiali l'attivazione del compostaggio è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione da parte del condominio.

Art. 13 - Modalità di attribuzione della riduzione tributaria

1. La riduzione tributaria nella misura prevista dal Regolamento Comunale TARI avrà effetto per l'anno solare successivo a quello della iscrizione presso il registro dei compostatori.
2. La richiesta di riduzione tributaria della TARI per la pratica del compostaggio domestico deve essere redatta su apposito modello di autocertificazione messo a disposizione dall' Ufficio Tributi o scaricabile dal sito internet del Comune e deve essere presentata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata A/R all'Ufficio protocollo dell'Ente, oppure tramite posta PEC al seguente indirizzo: comune.sarteano@pec.consorzioterrecablate.it.
3. Al fine del riconoscimento del beneficio l'istanza deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La riduzione tributaria cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua una perdita del diritto alla riduzione tributaria dei quali il richiedente deve fornire tempestiva comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Articolo 14 – Verifiche

1. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'esecuzione di sopralluoghi da parte del personale dell'Amministrazione o di altro personale appositamente incaricato, il quale provvederà alla verifica della localizzazione della struttura di compostaggio e all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde", comunicando data e orari indicativi del sopralluogo.
2. Qualora, nel corso di un controllo, venga rilevato che il compostaggio domestico delle frazioni "organico" e "verde" non sia in corso di effettuazione, oppure che tale attività venga realizzata solo parzialmente, in modo sporadico, o che la medesima non sia conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, la riduzione tributaria potrà essere revocata, dietro verbale redatto dal personale incaricato e con successiva comunicazione / provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Contabile - Ufficio Tributi.

3. Per ottenere nuovamente la riduzione tributaria della parte variabile della TARI, l'utente a cui è stata effettuata la comunicazione / il provvedimento di revoca dovrà presentare nuova istanza dall'anno successivo a quello della revoca.
4. Costituisce altresì causa di revoca della riduzione tributaria l'accertamento a carico dell'utente del mancato rispetto delle modalità di conferimento dei materiali da compostare, nonché del mancato rispetto delle modalità operative da adottare di cui ai precedenti art.li 6 e 7.
5. Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma a parziale rimborso del costo della compostiera tramite versamento sul C/C postale del Comune. Eventuali costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Articolo 15 – Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi, di apposito avviso di avvenuta esecutività della deliberazione di adozione del regolamento stesso.
2. Si rimanda al responsabile dell'ufficio manutenzione l'adozione degli atti di attuazione del presente regolamento quali modelli di domanda e autocertificazioni da produrre da parte degli utenti.
3. Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.